

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 22 giugno 2022, n. 221

VAS-1867-SEM - Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata relativa all'Accordo di Programma per la "Realizzazione di un edificio multipiano con destinazione ad autorimessa con annessa attività commerciale, terziaria. e galleria di accesso al Sottovia ad integrazione della infrastruttura ferroviaria"

Autorità Procedente: Comune di Bari - Ripartizione urbanistica

la Dirigente ad interim della Sezione regionale "Autorizzazioni Ambientali"

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la L.7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla Parte II, relativamente alla Valutazione d'Impatto Ambientale di progetti ed alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del 12/04/2001 n.11 e ss.mm.ii., "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", con particolare riferimento all'art.6 relativo alla Valutazione d'Incidenza.

VISTA la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*";

VISTA la DGR n. 1362 del 24/07/2018 avente ad oggetto: "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003*";

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 "*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia*";

VISTA la D.G.R. n.1518 del 31 luglio 2015 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA"*

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

VISTA la Determinazione n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.176 del 28 maggio 2020, recante "*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*";

VISTA il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.156 del 15/04/2021, con cui sono stati prorogati per la durata di un anno, sino al 20/05/2022, gli incarichi di Posizione Organizzativa denominati *"Coordinamento VAS"*, conferito alla dott.ssa Simona Ruggiero, e *"Ulivi Monumentali"*, conferito alla dott.ssa Antonia Sasso, le cui funzioni comprendono, rispettivamente, lo svolgimento delle istruttorie tecniche dei procedimenti VAS e di responsabile del procedimento amministrativo VAS;

VISTA la D.G.R. n.1575 del 30.09.2021, avente ad oggetto *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22."* con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021 sino alla nomina del Dirigente titolare.

VISTE le note prot. r_6994puglia/AOO_089-26/05/2022 e prot. r_puglia/AOO_002-27/05/2022/0000841, con cui i Direttori dei Dipartimenti regionali *"Ambiente"* e *"Sviluppo Economico"* hanno definito le modalità ed i termini dell'accordo per il passaggio di consegne e l'attuazione del programma di smaltimento arretrati VAS del 12.05.2022 riferito alle dipendenti regionali Antonia Sasso e Simona Ruggiero, che a decorrere dal 21 maggio 2022 hanno cessato i propri rispettivi incarichi di PO presso la Sezione Autorizzazioni Ambientale ed assunto servizio presso le Sezioni regionali *"Competitività"* e *"Trasformazione Digitale"* del Dipartimento Sviluppo Economico, in virtù degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti dai rispettivi Dirigenti di Sezione con le Determinazioni Dirigenziali n.369 e n.40 del 17 maggio us.;

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente della Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali n.254 del 25/08/2020 (notificata mezzo PEC all'amministrazione comunale con nota prot.9978 del 25/08/2020) si rilasciava il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata nell'ambito dei lavori della CdS relativa all'AdP in oggetto (indetta dalla Ripartizione Urbanistica del Comune di Bari, in qualità di autorità procedente, con nota prot.52648 del 24/02/2020), escludendo la suddetta proposta dalla VAS, con prescrizioni;
- con nota prot.0205004 del 16/09/2020, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 25/09/2020 al n.11317 di protocollo di questa Sezione, l'autorità procedente comunale trasmetteva agli enti interessati il Verbale della CdS decisoria dell' 08/09/2020 di cui alla proposta di AdP in oggetto *"con espressa richiesta per quelli che non hanno fatto pervenire proprie determinazioni nell'ambito della medesima, di fornire una propria valutazione preliminare sulla nuova formulazione quale utile indicazione ai fini del rinnovo della Conferenza"*;
- per quanto attiene alla nuova formulazione presentata dal proponente in data 03/09/2020, questa Sezione con nota prot.r_puglia/AOO_089-22/10/2020/12705 prendeva atto di quanto dichiarato dall'autorità procedente comunale in merito all'impossibilità *"di poter chiudere favorevolmente i lavori della conferenza invocando il silenzio/assenso degli Enti che in questa sede non hanno reso le proprie determinazioni, in quanto gli stessi Enti non sono stati nella condizione di esprimersi sulla nuova formulazione della proposta, sostanzialmente diversa dalla precedente"* e rappresentava, tra l'altro, quanto segue:
 - *"si evidenzia che la VAS costituisce un endoprocedimento ambientale nell'ambito dell'iter di approvazione di piani/programmi e relative modifiche, pertanto qualora l'autorità procedente si determinasse per la chiusura non favorevole della conferenza di servizi indetta per la precedente formulazione ed il rinnovo delle attività procedurali con l'indizione di CdS per la suddetta nuova formulazione proposta, occorrerà assolvere nuovamente gli adempimenti in materia di VAS secondo le modalità previste all'art.6.2-bis del Regolamento regionale (fatta comunque salva la possibilità di attivare la procedura di registrazione telematica dei piani esclusi dalla VAS ove ricorra per la nuova formulazione una delle condizioni di cui all'art.7, comma 2 del medesimo Regolamento). In tal caso, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni, si raccomanda al proponente e l'autorità procedente comunale di valorizzare le considerazioni e prescrizioni*

ambientali di cui al provvedimento espresso da questa Autorità competente nell'elaborazione della nuova formulazione della proposta, al fine di migliorarne la sostenibilità ambientale";

- con nota prot. 77040/2022, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita il 09/03/2022 al n.3054 di protocollo di questa Sezione, l'autorità procedente comunale indiceva e convocava per il giorno 24 marzo 2022 la Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art.14.co.1 della L.R.n.241/90 ss.mm.ii. , da svolgere in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, segnalando che *"tale comunicazione costituisce avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 L.241/1990 s.m.i."*.
- con la suddetta nota prot.77040/2022 l'autorità procedente comunale:
 - trasmetteva copia della Deliberazione di Giunta comunale n.625 del 20/11/2021 di indirizzo in ordine al perfezionamento dell'iniziativa ed autorizzazione alla convocazione della conferenza di servizi ex art.34 comma 3 d.lgs. n.267/2000 e s.m.i., quale atto amministrativo di formalizzazione, anche ai fini VAS, degli elaborati relativi alla nuova proposta di AdP, dando atto che *"il presente provvedimento costituisce atto di formalizzazione utile alla predisposizione e attivazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica)"*;
 - indicava agli enti interessati, tra cui questa Sezione, il link al sito web comunale <https://www.comune.bari.it/web/edilizia-e-territorio/accordi-di-programma1>, cui accedere per consultare la documentazione di seguito elencata, in formato elettronico (file .pdf) relativa alla nuova formulazione della proposta di AdP di che trattasi presentata dal proponente, comprensiva dell'elaborato Rapporto Preliminare di verifica denominato "31_prot_243321_28.10.2020_Tav VAS":
 - 01_prot.21438_27.01.2021_All.3-0_RT_Relaz_tecnica_Agg_01-2021
 - 02_prot.243325_28.10.2020_TavRA1-Relazione di attualizzazione Sett 2020
 - 03_prot.344783_27.12.2021_All.3-Elenco_Elaborati
 - 04_prot.243321_28.10.2020_Tav A0-Inquadramento Urbanistico
 - 05_prot.243321_28.10.2020_Tav A1-Planimetria Generale
 - 06_prot.243321_28.10.2020_Tav A2-Pianta 3°Int
 - 07_prot.21438_27.01.2021_All.4-Tav_A3_-_Pianta_2°Int_-_Agg_01-2021
 - 08_prot.21438_27.01.2021_All.5-Tav_A4_-_Pianta_1°Int_-_Agg_01-2021
 - 09_prot.243321_28.10.2020_Tav A5 - Pianta PT
 - 10_prot.243321_28.10.2020_Tav A6 - Pianta 1°P
 - 11_prot.243321_28.10.2020_Tav A7 - Pianta 2°P
 - 12_prot.243321_28.10.2020_Tav A8 - Pianta 3°P
 - 13_prot.243321_28.10.2020_Tav A9 - Pianta Cop
 - 14_prot.243321_28.10.2020_Tav A10 - Prospetti
 - 15_prot.243321_28.10.2020_Tav A11 - Sezioni
 - 16_prot.243321_28.10.2020_Tav A12 - Sist Est
 - 17_prot.243321_28.10.2020_Tav A13 - GALLERIA Ciclo-Pedonale
 - 18_prot.243321_28.10.2020_Tav A14 - Renderig 1-2
 - 19_prot.243321_28.10.2020_Tav A15 - Renderig 2-2
 - 20_prot.243321_28.10.2020_Tav A16 - GALLERIA - Dispositivi Sicurezza
 - 21_prot.344783_27.12.2021_All.2 - Tav_A17_Rilievo_Celerimetrico
 - 22_prot.344783_27.12.2021_All.4 - Tav_A18_planimetria_superfici_e_volumi
 - 23_prot.243321_28.10.2020_Tav ST1 - Specifiche tecniche IS
 - 24_prot.243321_28.10.2020_Tav CME1 - Opere Private
 - 25_prot.344783_27.12.2021_All.5-Tav_CME2_comp.metricoOOPP.a.cedersi
 - 26_prot.344783_27.12.2021_All.1-Tav_ASE1_Analisi_Sost.economica_Agg_12-2021.
 - 27_prot.243325_28.10.2020_Tav CP1 - Cronoprogramma dei lavori
 - 28_prot.243325_28.10.2020_Tav RCP-parere.comp.paes
 - 29_prot.243325_28.10.2020_Tav SCI_studio.comp.idraul

- 30_prot.243325_28.10.2020_Tav RCG-Rel.comp.geomorf
- 31_prot.243321_28.10.2020_Tav VAS
- 32_prot.243325_28.10.2020_Convenzione Comune di Bari - Sud Area
- Con nota Prot. r_puglia/AOO_089-22/03/2022/3811 questa autorità competente, verificata la completezza della documentazione VAS, comunicava all'autorità precedente comunale e ai SCMA destinatari l'avvio della consultazione ai sensi dell'art.8 della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii., secondo le modalità ed i termini di cui all'art.6.2 del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii., per la durata di 15 giorni, in seno ai lavori della Conferenza di Servizi, secondo le modalità coordinate previste all'art.6.2-bis dell'anzidetto Regolamento regionale;
- Con la medesima nota prot. 3811/2022 questa Sezione rappresentava altresì:
 - *“In esito alla predetta consultazione, l'autorità precedente potrà trasmettere alla scrivente autorità competente le proprie eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA, al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”;*
 - *“La scrivente autorità competente, tenuto conto dei pareri/contributi pervenuti e delle eventuali osservazioni e controdeduzioni dell'autorità precedente, emetterà il provvedimento finale di verifica, assoggettando o escludendo la proposta di AdP in oggetto dalla procedura di VAS, entro il termine di 60 giorni stabilito dall'art.6, comma 2, del Regolamento Regionale n.18/2013”.*
- con nota prot. 0117030 del 13/04/2022, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 04/05/2022 al n.5953.di protocollo di questa Sezione regionale, l'autorità precedente comunale trasmetteva agli enti interessati, tra cui questa Sezione, il contributo reso dal MIBACT- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con Nota prot. MIC_SABAP-BA|21/03/2022|0003256-P e il verbale della seduta di CdS del 24/03/2022, nel quale la Sezione regionale Urbanistica segnalava *“che il calcolo dello standard dei servizi ridotto del 50% è percorribile, in linea tecnica, ex D.M 1444/68 solo se riferito a destinazioni a servizi per la residenza e/o a Zone B propriamente dette, mentre nel caso di specie trattandosi di variante al PRG si ritiene non possa essere applicato”* e pertanto *“che va verificato e motivato il ricorso alla riduzione del 50% degli standard urbanistici delle Zone B”;*
- con la medesima nota prot. 0117030/2022 **l'autorità precedente comunale stabiliva il giorno 22/06/2022 quale termine perentorio per l'assunzione delle determinazioni di competenza degli enti invitati alla CdS in merito alla proposta di AdP in oggetto;**
- con successiva nota prot. 0150786 del 13/05/2022, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 19/05/2022 al n.6653 di protocollo di questa Sezione regionale l'autorità precedente comunale trasmetteva agli enti interessati, tra cui questa Sezione, i pareri pervenuti da AIP e ASL - Servizio Igiene e Sanità, nonché la documentazione integrativa inviata dal proponente in riscontro alle prescrizioni emerse in sede di CdS e ai suddetti pareri pervenuti e convocava la successiva seduta di CdS per il giorno 27/05/2022;

Tutto quanto sopra premesso, dato atto che nell'ambito della presente procedura VAS:

- L'Autorità precedente è il Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica;
- L'Autorità competente VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali, afferente al Dipartimento regionale “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, ai sensi dell'art.4, comma 2, della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
- il proponente è la società SUDAREA s.r.l.;
- l'Ente preposto all'approvazione definitiva dell'Accordo di Programma in oggetto è il Presidente della Regione ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – avvalendosi dell'istruttoria tecnico-amministrativa della Sezione Urbanistica, quale struttura regionale competente ai sensi del Modello Organizzativo regionale denominato MAIA 2, approvato con DPGR 22 gennaio 2021 n. 22 ss.mm.ii.;

Preso atto della proposta di piano formalizzata dall'autorità precedente comunale con la succitata Deliberazione di Giunta comunale n.625 del 20/11/2021;

Tenuto conto che Determinazione Dirigenziale n.254 del 25/08/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali concludeva la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della proposta in oggetto, escludendola dalla procedura di VAS con le seguenti prescrizioni:

1. *“si risolvano con l’Autorità competente le questioni relative alla compatibilità della proposta con gli aspetti di pericolosità idrogeologica dell’area interessata, così come sopra richiamati;*
2. *si verifichi la coerenza della proposta con il piano di protezione civile comunale, se adottato, al fine di assicurare l’uniformità con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute, tenendo conto della perimetrazione del PAI;*
3. *si verifichi, consultando l’Ente gestore dell’impianto di trattamento dei reflui di Bari, la sostenibilità dell’incremento di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;*
4. *si inseriscano nelle NTA dell’Accordo di Programma tutte le misure di mitigazione proposte nel RAP e le norme relative all’abitare sostenibile di cui alla L.R. 13/2008, nonchè le seguenti prescrizioni;*
5. *si realizzi un’infrastruttura verde, lungo via E. Mola, dotata di percorsi ciclopedonali e spazi pubblici in modo che garantisca, oltre al passaggio carrabile verso i parcheggi e le attività commerciali ivi presenti se necessario, anche:*
 - i. *la socialità e la permanenza delle persone: scegliendo funzioni, soluzioni e materiali appropriati a assicurare anche la fruizione e la sosta, tenendo conto delle esigenze sociali della popolazione residente nell’intorno e dei utenti dell’edificio;*
 - ii. *la riduzione dell’abbagliamento, della temperatura, del rumore del traffico, dell’inquinamento atmosferico, mettendo a dimora piante arboree autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003;*
 - iii. *la gestione sostenibile delle acque pluviali, con soluzioni che coniughino la riduzione del runoff e il miglioramento del microclima (pavimentazioni drenanti o in materiale semipermeabile lungo i camminamenti pedonali e il passaggio carrabile e prato e terreno nudo nelle aree verdi);*
6. *si provveda sistemazione di una passaggio/pista ciclabile nel sottopasso ferroviario progettata in modo da garantire la sicurezza per i pedoni;*
7. *si preveda un parcheggio per le bici e punti presa per le auto elettriche;*
8. *si realizzi una barriera verde costituita da alberature autoctone lungo l’asse stradale di Via Caprucci e l’asse ferroviario, tale da ridurre l’inquinamento acustico, le polveri e la rifrazione solare;*
9. *si prediliga l’uso del “verde verticale” sui parapetti e in particolare sulla facciata libera (destinata al “tromepe d’oeil” o alla pubblicità) lungo il prospetto ovest dell’edificio”.*

Tenuto conto dei pareri, contributi istruttori ed osservazioni pervenuti dai succitati SCMA nel corso della suddetta fase di consultazione VAS, che di seguito si riassumono:

1. il MIBAC – Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari – richiedeva:
 - *“rimodulazione della progettazione delle aree attrezzate a verde, rispetto alla soluzione proposta, che sia mirata a quanto segue:*
 - *Una riduzione delle aree impermeabili e/o pavimentate, che dovranno essere limitate alle esclusive e sporadiche aree di sosta e/o ai soli percorsi pedonali strettamente necessari per la fruizione del verde urbano che andrà a conformare;*
 - *Estensione delle aree non pavimentate e da destinare a verde anche lungo tutto il confine nord del lotto interessato dalle opere, oltre che lungo il suo confine ovest, da ritenersi anche comprensivo della porzione coperta della rampa di accesso ai piani interrati, che pertanto dovrà essere interessata da una copertura a verde da realizzarsi con apposita progettazione di giardino pensile;*
 - *La pavimentazione delle aree esterne, oltre ad essere limitata come sopra descritto, dovrà essere realizzata con materiale permeabile e naturale, o piuttosto con conci di pietra di recupero e non, da porre in opera a secco e con giunto aperto da reinverdire, dovendosi pertanto del tutto evitare il previsto utilizzo di materiali a matrice naturali, come invece richiesto”*
 - *“una ulteriore implementazione progettuale tesa ad incrementare la qualità architettonica ed urbana del nuovo edificio, oltre che a meglio uniformare gli stilemi stilistico-architettonici proposti rispetto a quelli degli edifici vicini...per cui si richiede quanto segue:*

- *Rivalutare del tutto la proposizione della “seconda pelle” a farsi con maglia stirata e/o piastre metalliche microforate;*
 - *Ipotizzare una regolarizzazione delle aperture previste sui prospetti del nuovo edificio a farsi, da porre in maggiore allineamento tra loro;*
 - *Proporre e ridisegnare una più netta scansione ritmica degli allineamenti orizzontali e verticali dei prospetti del nuovo edificio a farsi, in maniera del tutto simile a quanto leggibile sugli impianti stilistici ed impiantistici degli edifici tardo ottocenteschi posti al confine del lotto di intervento.;*
2. L'Autorità Idrica Pugliese rappresenta che: *“non risultano sussistere motivi ostativi all’attuazione dell’intervento in oggetto” e si richiede al “Soggetto Gestore, che legge per conoscenza, di verificare e comunicare la conformità con le opere in esercizio, con particolare riferimento alla disponibilità di approvvigionamento idrico oltre che alla capacità del presidio depurativo di trattamento degli ulteriori reflui rinvenienti dalla nuova area oggetto di infrastrutturazione”;*
3. L'ASL - Servizio di Igiene Sanità Pubblica richiedeva alcune integrazioni:
- *Rappresentazione, in dettaglio delle singole attività che si intendono realizzare...indicando per ciascuna la destinazione d’uso dei vari ambienti, la superficie, i rapporti aeroilluminati secondo quanto previsto dalle norme in materia e dal R.E.C.;*
 - *Specificare quale tipologia di attività turistico – ricettiva s’intende realizzare al piano terzo.;*
 - *Valutazione previsionale d’impatto acustico, ai sensi della Legge 447/95, redatta da tecnico competente in materia di acustica ambientale*

PRESO ATTO che agli atti di questa autorità competente risulta che l'autorità procedente comunale:

- con la succitata nota prot. 0150786 del 13/05/2022 ha inoltrato agli enti interessati, tra cui questa autorità competente, la documentazione integrativa inviata dal proponente in riscontro alle prescrizioni emerse in sede di CdS e ai pareri pervenuti da AIP e Asl;
- non ha trasmesso controdeduzioni, ai sensi dell’art.8, comma 3, della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.,

Espletate le procedure di rito sopra esposte ed esaminata la documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici acquisiti agli atti di ufficio, compresi i contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria tecnica, espletata in applicazione dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 ss.mm. ii., relativa alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della proposta in oggetto.

ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento riguarda l’aggiornamento del medesimo Accordo di Programma già sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VAS ed escluso dalla procedura di VAS con le citate prescrizioni. Il documento di aggiornamento del Rapporto Ambientale Preliminare (d’ora in poi RAP) *“integra il Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS (in modalità semplificata) di ottobre 2019, già oggetto di valutazione di cui alla DD n.254 del 25/08/2020 della Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, solo ed esclusivamente nella descrizione della soluzione progettuale”* (pg. 4 del RAP) quale *“risultato degli adeguamenti richiesti dagli Enti interessati nell’ambito del procedimento di Accordo di Programma, di cui alle istanze n. 223591/2017 e n. 184840/2019 e delle note/pareri istruttori assorbiti nell’ambito delle Conferenze di Servizi del 24/06/2020 e del 08/09/2020”* (pg. 4 del RAP). Nello stesso si da altresì riscontro in forma tabellare alle prescrizioni formulate nella Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 254/2020 (tabella pg. 14-15-16 del RAP).

Si rileva tuttavia che la “soluzione progettuale” citata nella tabella di cui sopra fa riferimento a quella adottata in seguito alla CdS dell’8.09.2020, che tuttavia è stata successivamente modificata relativamente alla sistemazione degli spazi verdi esterni e all’architettura dei prospetti dell’edificio, pertanto alcuni dei riscontri non trovano più attinenza con la nuova soluzione progettuale. In particolare:

- nella documentazione progettuale non si riscontra quanto prescritto al punto 4, non trovando in esse

alcun riferimento alle norme relative all'abitare sostenibile di cui alla L.R. 13/2008;

- la nuova “soluzione progettuale” non prevede più la realizzazione di quanto indicato nella prima parte del riscontro alla prescrizione al punto 4.2, ovvero la realizzazione di una seconda pelle costituita da pannelli in magli stirata o microforate, con funzione anche di brise-soleil per la riduzione dell'abbagliamento e della temperatura;
- al punto 7 si ripete la prescrizione del punto 5, tuttavia i riscontri sono diversi tra di loro. Ad ogni modo, negli elaborati progettuali non si evince la presenza di una zona dedicata ed attrezzata per il parcheggio delle bici.

Ciò considerato, la presente attività istruttoria ha esaminato il RAP e la documentazione tecnica di progetto aggiornati, con riferimento ai criteri indicati dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rimandando al precedente provvedimento per le parti invariate.

1. CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Trattasi di rinnovo di una proposta di Accordo di Programma in variante al PRG per la realizzazione di un edificio multipiano con destinazione ad autorimessa con annessa attività commerciale, terziaria e galleria di accesso, al Sottovia ad integrazione della infrastruttura ferroviaria ubicato alla Via G.Capruzzi Bari in prossimità dell'incrocio con la Via E.Mola, in catasto al fg.n31 p.IIe n.435,436.

“L'accordo precedente prevedeva n. 2 livelli interrati e n. 5 livelli fuori terra a destinazione mista (terziario/ parcheggi pubblici/ uffici)...

La proposta in esame nella presente conferenza recupera un ulteriore livello interrato (per complessivi n. 3 livelli entroterra) ed è costituita da n. 4 livelli fuori terra (a fronte dei n. 7 iniziali) con funzioni terziarie/commerciali e ultimo livello specificamente con funzione turistico-ricettiva. L'ipotesi, come da convenzione con gli Uffici regionali, è stata preventivamente sottoposta all'attenzione della Giunta comunale che ha espresso indirizzo favorevole in ordine al perfezionamento dell'iniziativa con DGC n. 625/2021”. (Cfr. Verbale CdS del 24.03.2022, pg. 1)

In dettaglio, il nuovo progetto *“prevede la realizzazione di un edificio multipiano (piano terra, n. 3 piani fuori terra e n.3 piani entroterra) con le seguenti destinazioni:*

- autorimessa (piani interrati);
- attività commerciale o attività ginnico-sportive e ricreative (piano terra);
- terziario direzionale e/o attività ginnico-sportive e ricreative (piano 1° e 2° fuori terra);
- turistico-ricettiva e/o terziario direzionale (3° piano fuori terra).

La parte del lotto non interessata dall'edificio è sistemata a verde pubblico attrezzato con la realizzazione di una piazzetta integrata con la galleria di collegamento al previsto sottopasso ferroviario”. (pg. 6 del RAP)

In sintesi *“Le differenze sostanziali rilevate rispetto all'accordo ratificato:*

1. riduzione di volumetria complessiva fuori terra (eliminazione di n.4 piani fuori terra) e dei posti auto pertinenziali alle residenze;
2. aggiunta di un piano interrato (terzo) adibito ad autorimessa;
3. in relazione al vincolo di pertinenzialità confermato e precisato per le residenze ricadenti in un raggio di mt.500,00 dall'edificio da realizzare, si segnala che, al contrario di quanto precedentemente stabilito, *“la pertinenzialità è un vincolo alla vendita per prefissato periodo di tempo pari ad un anno dall'ultimazione dei lavori, come precisato nella Convenzione” (rif. Tav. ASE1);*
4. realizzazione di n.15 unità immobiliari con destinazione d'uso a terziario e/o turistico-ricettiva, individuate al terzo piano fuori terra.

Inoltre, in merito ai dati dimensionali si rileva che:

- restano inalterate le superfici relative agli uffici da cedere al Comune (mq 300,00) ma si registra una leggera riduzione dell'area relativa ai parcheggi di pertinenza;
- la superficie dei parcheggi pubblici da cedere all'A.C. si riduce a mq 809,00;
- l'area a verde attrezzato, comprensiva di rampa per sottopasso pedonale, viene ridefinita e notevolmente aumentata (mq 1.180,00), rispetto alle precedenti proposte.

Con particolare riferimento al Beneficio Pubblico si segnala che le lavorazioni per la realizzazione degli specifici

dispositivi di sicurezza previsti per il sottopasso pedonale sono state inserite nella quantificazione del beneficio pubblico". (Istruttoria tecnica condotta dal Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata allegata alla DGC n. 625 del 20/10/2021)

Dalla relazione tecnica del progetto, relativamente alla soluzione tecnica adottata in adeguamento alle note/pareri espressi dagli enti nei procedimenti di cui alle CdS del 24/06/2020 e del 08/09/2020, si evince quanto segue.

- 1. In particolare il progetto ha recepito la richiesta di RFI/FSE di distanziare l'edificio di mt. 20 dal binario più vicino e l'indicazione della Soprintendenza Archeologica di conformare l'altezza massima dell'edificio stesso a quelle degli edifici esistenti nel contesto urbano ed inoltre di allontanarlo da questi ultimi per creare un'area a verde.*
- 2. I prospetti dell'edificio sono stati progettati in armonia con gli edifici preesistenti limitrofi, così come richiesto dalla Regione Puglia – Sezione Urbanistica e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio allo scopo di creare un rapporto con il contesto urbano di riferimento e ridurre l'impatto dei prospetti.*
- 3. Inoltre il progetto ha tenuto conto della segnalazione di AQP Spa, di cui alla nota dell'08/9/2020 prot. n. 2020 n. 0056138, con la quale ha segnalato la presenza di condotte idriche presenti su via Capruzzi al di sotto della sede stradale che, per la loro distanza di oltre metri 3 dall'area di intervento non interferiscono con l'edificio.*
- 4. Pertanto dalla verifica ed analisi del progetto sviluppatosi nel corso delle Conferenze di Servizi, tenutesi nell'espletamento del procedimento di Accordo di Programma, il progetto è stato conformato a tutti i pareri ed a tutte le prescrizioni innanzi illustrate. Ne è quindi derivata una diversa configurazione dell'intervento ed una dimensione ridotta dell'edificio rispetto alla originaria previsione.*

La modifica in oggetto ha consentito quindi di raggiungere ulteriori benefici/obiettivi:

- Il ridimensionamento dell'intervento *"rispetto alle originarie previsioni rendendolo più armonico con il contesto urbano"*
- *"la ricucitura urbana dell'intero isolato tramite l'area a verde pubblico che collega via Mola e la retrostante via Tunisi con via Capruzzi. In questo modo un'area attualmente abbandonata sulla quale insiste l'intervento e le strade chiuse senza sbocco di via Mola e via Tunisi vengono organizzate nel progetto per delimitare un isolato urbano compiuto con area a verde attrezzato che include il prolungamento del sottopasso ferroviario già realizzato da RFI fino al confine dell'area di proprietà Sudarea;*
- *la realizzazione di un'ampia area a verde pubblico attrezzato di circa 1.180 mq. che riprende in dimensione equivalente la originaria destinazione d'uso di quasi il 50% dell'area oggetto dell'intervento"* (pg. 5 del RAP)

Si rileva che:

- **in seguito alle osservazioni formulate dal MIBAC – Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, e rese note al proponente durante la CdS del 24.03.2022, il progetto è stato ulteriormente rivisto, recependo le ulteriori indicazioni con particolare riferimento sia alle sistemazioni a verde esterne, che all'architettura dell'edificio. In dettaglio, è stata aumentata la superficie destinata a verde attrezzato, limitando le aree pavimentate ai soli percorsi ciclo pedonali, e sono stati modificati i prospetti dell'edificio, al fine di renderli più armonici con il contesto architettonico in cui lo stesso è inserito;**
- **relativamente alle osservazioni della Sezione regionale Urbanistica rese nell'ambito della seduta del 24/03/2022 e richiamate nelle premesse, in merito all'applicabilità della riduzione al 50% degli standard dei servizi in tale AdP, non sono note le determinazioni della stessa Sezione a seguito delle motivazioni fornite dal proponente;**

Sulla base delle modifiche intervenute sopra riportate, il presente Accordo di Programma, analogamente alla precedente proposta, non costituisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

L'Accordo di Programma in oggetto ha diretta influenza sul PRG e minimamente sulla pianificazione comunale di alcuni settori quali ad esempio la mobilità (Piano Urbano Parcheggi e Piano Urbano del Traffico).

I problemi ambientali conseguenti alle trasformazioni urbanistiche come quelle previste dall'Accordo di Programma in oggetto possono, seppure in minima parte, avere rilevanza generale, agendo indirettamente sui cambiamenti climatici, ma anche rilevanza locale, determinando l'incremento del consumo di risorse, idrica ed energetica, emissioni e la produzione di acque reflue o di rifiuti.

L'Accordo di Programma potrebbe integrare le considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e permettere *l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*:

1. nella scelta urbanistica, che tiene conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, sia dell'aspetto del risparmio di risorse economiche/gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, ecc.) alla luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione ambientale (es. prediligendo ad esempio zone degradate, residenziali di completamento);
2. nelle scelte progettuali e gestionali che si orienta verso la sostenibilità ambientale di quanto previsto, mitigando/ riducendo le pressioni ambientali derivabili e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

In merito al primo aspetto, già evidenziato nella precedente valutazione, l'Accordo di Programma si colloca in un'area già dotata di infrastrutture primarie e dimostra di aver tenuto conto della pianificazione sovraordinata (pianificazione inerente le aree protette, PAI, PPTR, PTA, PRQA) e in particolare di quella comunale (DPP al PUG e Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana del Comune di Bari, Variante di adeguamento del P.R.G. al PUTT/Paesaggio, PUM e PUMS), verificando la coerenza di tale intervento con i relativi obiettivi/strategie/azioni (RAP capitoli 3 e 4).

In merito alle scelte progettuali e gestionali, orientate verso la sostenibilità ambientale, mitigando/riducendo le pressioni ambientali derivabili e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, il nuovo AdP recepisce i pareri dei vari Enti e alcune delle raccomandazioni del precedente parere della scrivente, e oltre a quanto già progettato, prevede quanto segue:

- *La riduzione dell'impronta a terra del nuovo edificio e la sua ubicazione all'interno del lotto consente di lasciare libera un'area pari a circa il 50% dell'intero lotto che sarà sistemata a verde attrezzato utilizzando piante arboree autoctone in sintonia a quanto disposto dal Regolamento Comunale del Verde Urbano pubblico e privato che contribuiranno alla riduzione del rumore del traffico e dell'inquinamento atmosferico.* (pg. 14 del RAP)
- *Ulteriore contributo alla riduzione dell'inquinamento acustico, delle polveri e della rifrazione solare su via Capruzzi, è dato dalla previsione, nel nuovo progetto, di una sistemazione esterna a verde la piantumazione di alberature autoctone che a maturità raggiungono un'altezza di circa m. 10,00 e un raggio di chioma di circa 4 metri sul fronte che corre parallelamente all'asse ferroviario ed ulteriori alberi nella zona attrezzata a verde che si affaccia su via Capruzzi.* (pg. 15 del RAP)
- *Il terzo ed ultimo piano fuori terra è rientrante sui lati Nord e Sud di circa 3 metri al fine di ridurre visivamente l'altezza dell'edificio a m. 13,00 e generare nel contempo due ampi terrazzi lineari sistemati a verde pensile tali da realizzare un coronamento "verde" dell'edificio sui prospetti prospicienti la via Capruzzi e la via Dieta di Bari/ferrovia. Si è esclusa la possibilità di realizzare verde verticale sulla facciata cieca lungo il prospetto Ovest dell'edificio per le implicazioni che sarebbero sorte (vedi Codice Civile) essendo questa facciata realizzata in aderenza al confine con altra proprietà.* (pg. 15 del RAP)
- *L'ubicazione dell'accesso al sottopasso ferroviario da via Capruzzi integrato con la prevista area a verde attrezzato realizza alcuni indubbi vantaggi:.. interscambio automobile – pedone favorendo l'accesso a piedi al centro città da parte degli utenti della stessa autorimessa.* (pg. 9 del RAP)

Si evidenzia che il nuovo progetto richiamato nel RAP prevedeva la realizzazione di una seconda pelle costituita da pannelli in maglia stirata o microforate di colore bianco opportunamente orientati e distanziati dal volume dell'edificio che svolgono oltre che funzione estetica (conseguendo con la loro scansione una coerenza architettonica con gli edifici circostanti dei primi anni '900) anche funzione di brise-soleil per la riduzione dell'abbagliamento e della temperatura. (pg. 14 del RAP), tale soluzione tuttavia è stata eliminata in virtù dell'aggiornamento effettuato in seguito alle osservazioni del MIBAC.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL ACCORDO DI PROGRAMMA

L'area in oggetto si colloca nel centro urbano di Bari, "è interamente recintata ed in parte edificata, lungo il muro di confine ad Ovest e a Sud, con basse costruzioni fatiscenti in muratura di tufo, per complessivi mc 500 circa." (RAP, pag. 8), si estende su una superficie di mq. 2.280,00 ed è inserita in un contesto densamente urbanizzato.

Secondo la Carta dell'uso del suolo (aggiornamento 2011) l'area in oggetto è classificata "tessuto residenziale continuo, denso recente, alto", come il contesto circostante.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata si riporta il seguente quadro, che rimane invariato rispetto alla precedente valutazione.

*"In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, l'area in oggetto, ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell'ambito "Puglia Centrale" e nella figura territoriale denominata "La conca di Bari e il sistema radiale delle lame" e interessa la componente culturale e insediativa (6.3.1) UCP "città consolidata".*

*In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area in oggetto non è interessata da siti della Rete Natura 2000, aree protette.*

*In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l'area in oggetto è adiacente ad una zona a "media pericolosità idraulica" in cui vigono le norme dell'art. 8 delle NTA del PAI.*

*In riferimento alla **tutela delle acque**, l'Accordo di Programma in oggetto ricade in un'area tutelata dal PTA "a contaminazione salina".*

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito del territorio comunale interessato, si evidenziano i seguenti aspetti:

- *dal punto di vista della qualità dell'aria, "Dalle analisi condotte nel PRQA si evince una non trascurabile criticità della componente ambientale "aria" per il territorio comunale di Bari. Per tale rilevazione, ovvero le "non trascurabili" emissioni di NO2 da traffico e attività produttive, il PRQA ha incluso il Comune di Bari nella "zona di risanamento C", nella quale è prevista l'applicazione delle misure di risanamento." Nel centro urbano di Bari sono presenti n. 4 centraline dell'ARPA di monitoraggio della "Qualità dell'aria", che nell'annualità pregressa non si registrano superamenti delle soglie di PM10 e altri inquinanti;*
- *dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, ha registrato nel 2019 una produzione di RSU circa 576 kg pro capite anno e una percentuale di RD pari al 43 %. Dalla consultazione del sito istituzionale comunale risulta essere in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta in alcuni quartieri della città.*
- *dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Bari attualmente convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), nei propri impianti di depurazione Bari ovest e Bari est hanno rispettivamente una potenzialità di 252.000 AE e di 500.000 AE a fronte di un carico pari a 821.394 AE (dati PTA), per cui è stato previsto il relativo adeguamento (fonte dati Report sulla depurazione in Puglia DGR 1896/2013)".*

Si rileva che:

- **in merito alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica è stato recepito il contributo dell'Autorità di Bacino in cui si evidenziano una serie di criticità e con il quale si chiedeva un'integrazione allo "Studio di compatibilità idraulica (PAI)" al fine di verificare, se fosse possibile, il superamento delle criticità emerse, condizione necessaria per l'espressione del relativo parere positivo. Nel documento di aggiornamento dello studio di compatibilità idraulica (All.29 alla PEC del 09.03.2022), infatti, la riprogrammazione dell'analisi è consistita sia nell'ampliamento della finestra temporale sia nell'implementazione di un dominio di calcolo molto più fitto del precedente ovvero sia definendo un "grid" a maglia quadrata di 4 metri per lato, in sostituzione di quello utilizzato in sede**

di prima simulazione corrispondente ad un grid a maglia 8x8 metri quadri. L'effettiva simulazione idraulica è stata ampiamente allungata fino a 25 ore. (Cfr. pg. 14 All.29 ala PEC del 09.03.2022)

- in merito alla presenza dell'infrastruttura ferroviaria nelle vicinanze della struttura da realizzare, che potrebbe costituire una criticità ambientale, l'ASL Bari ha chiesto al proponente (cfr. PEC 135546_2022), di integrare la documentazione con una valutazione previsionale d'impatto acustico, ai sensi della Legge 447/95, ..., "*in considerazione della prossimità dell'infrastruttura ferroviaria*". Tuttavia, la documentazione prodotta dal proponente si limita ad effettuare un'analisi delle "*possibili variazioni al clima acustico, provocate dalle attività presenti durante la realizzazione di un edificio multipiano con destinazione d'uso ad autorimessa e attività terziarie e durante la sua fase d'esercizio*", e non dell'impatto acustico che l'infrastruttura ferroviaria potrebbe avere sull'edificio da realizzare.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

Nel RAP precisa che "*la nuova soluzione progettuale adottata...non produce ulteriori effetti innovativi rispetto alla valutazione di compatibilità ambientale già operata nel Rapporto Ambientale Preliminare di ottobre 2019.*" (pg. 4 del RAP), pertanto anche riguardo alla valutazione degli impatti generabili dalla proposta in oggetto, il RAP non è stato aggiornato.

Si rileva la nuova configurazione, diversamente da quanto asserito, potrebbe produrre alcuni impatti positivi su alcune componenti/tematiche ambientali, quali ad esempio il rumore, il paesaggio, l'acqua, l'energia, i rifiuti, ecc.

Stante tutto quanto sopra esposto, tenuto conto dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, dei contenuti del rapporto preliminare di verifica e delle risultanze dell'istruttoria tecnica svolta in applicazione dei criteri all'allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/06 "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12", si sintetizza quanto di seguito:

- la capacità del P/P di incidere e trasformare il territorio e l'ambiente, tenendo conto degli interventi previsti dallo stesso, è *basso*
 - il livello di sensibilità ambientale riscontrato nell'area interessata, anche alla luce delle possibili interrelazioni con il sito d'inserimento è *basso*
 - il grado di significatività dei possibili impatti sull'ambiente determinati dall'attuazione del piano è *basso*
- Inoltre, in ossequio al principio di proporzionalità:
- le conoscenze e le informazioni rese dai SCMA, negli elaborati del Piano e nel rapporto preliminare *non* necessitano di ulteriori approfondimenti al fine di definire gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante;
 - risulta possibile mettere in atto/proporre sin d'ora misure che riconducano i possibili impatti sull'ambiente entro limiti di sostenibilità;
 - non è necessario sottoporre a consultazione pubblica le scelte di piano e le relative possibili alternative;
 - è improbabile che possano manifestarsi ulteriori fattori di criticità nel corso dell'attuazione della Variante, tali da essere necessario predisporre fin d'ora il monitoraggio delle finalità di cui all'art. 1 co. 3 della L.R. 44/2012 e smi.

In conclusione, sulla base delle osservazioni e rilievi sopra evidenziati, SI RITIENE che la proposta di Accordo di programma formalizzata dall'autorità procedente comunale di Bari con Deliberazione di Giunta comunale n.625 del 20/11/2021, non generi impatti significativi sull'ambiente pertanto non si assoggetta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Si RACCOMANDA tuttavia l'autorità procedente e l'organo deputato alla sua approvazione, al fine di migliorare il livello di protezione dell'ambiente e uno sviluppo più sostenibile del territorio interessato, di integrare più efficacemente le considerazioni ambientali nella stessa pianificazione, in particolare:

- aggiornare la documentazione di progetto rendendo coerente la relazione tecnica agli elaborati progettuali, modificati in seguito alle osservazioni del MIBAC;
- prevedere idonee soluzioni progettuali sulle facciate dell'edificio per ridurre l'abbagliamento, la temperatura, il rumore del traffico e dell'inquinamento atmosferico (in sostituzione della prevista

“seconda pelle” costituita da pannelli in maglia stirata o microforata con funzione anche di brise-soleil);

- prevedere un parcheggio per le biciclette;
- inserire nelle NTA dell’Accordo di Programma e nella relazione tecnica, esplicito riferimento alle norme relative all’abitare sostenibile di cui alla L.R. 13/2008;
- evidenziare negli elaborati progettuali, e soprattutto nella relazione tecnica, la scelta di materiali costruttivi eco-sostenibili, nonché l’utilizzo di materiali permeabili e naturali, piuttosto che conci di pietra di recupero e non, da porre in opera a secco e con giunti aperti, così come suggerito nella nota del MIBAC;
- produrre la valutazione d’impatto acustico, ai sensi della Legge 447/95, così come richiesto da ASL Bari, al fine di verificare il rispetto dei limiti di immissione acustica all’interno del fabbricato e valutare la necessità di azioni mitigatrici sull’eventuale criticità ambientale riscontrata.

Si **RACCOMANDA** altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di migliorare la coerenza fra le misure ambientali del Piano in oggetto e la pianificazione di pari livello e contribuire a risolvere le criticità ambientali individuate nel territorio in esame:

- si potenzino misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile;
- si garantisca la coerenza delle prescrizioni di cui al presente atto con quelle impartite con altri provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di eventuali successivi strumenti urbanistici insistenti nel territorio comunale in oggetto.

SI **PRECISA** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, della proposta di Accordo di programma formalizzata dall’autorità procedente comunale di Bari con Deliberazione di Giunta comunale n.625 del 20/11/2021, pertanto non esonera l’autorità procedente comunale dall’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati in materia ambientale anteriormente alla definitiva approvazione del piano, ivi incluse le valutazioni ambientali, qualora necessarie alla realizzazione delle opere ivi previste.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 -
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal previgente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **non assoggettare la proposta di Accordo di programma** formalizzata dall’autorità procedente comunale di Bari con **Deliberazione di Giunta comunale n.625 del 20/11/2021 alla Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con le raccomandazioni e le motivazioni espresse in narrativa;

- **di precisare** che il presente provvedimento:
 - si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, della proposta di Accordo di programma formalizzata dall'autorità procedente comunale di Bari con Deliberazione di Giunta comunale n.625 del 20/11/2021, pertanto non esonera l'autorità procedente comunale dall'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati in materia ambientale anteriormente alla definitiva approvazione del piano, ivi incluse le valutazioni ambientali, qualora necessarie alla realizzazione delle opere ivi previste;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti in relazione all'iter di approvazione del piano di che trattasi;
- **di notificare** il presente provvedimento, a mezzo PEC:
 - all'Autorità procedente – Comune di BARI – Ripartizione urbanistica (urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it);
 - alla Sezione regionale Urbanistica (serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it);
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 ss.mm.ii.;
- il presente provvedimento, composto da n.13 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - è pubblicato sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*.
- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

la Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott. A. Riccio